



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegalloy (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegalloy.ap.it Sito web www.comune.montegalloy.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.689 del 12/07/2017

Registro Particolare n.689 del 12/07/2017

Prot.n.6303 del 12/07/2017

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EDIFICIO IN FRAZIONE ASTORARA IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO N.24 MAPPALE N.590 PERICOLOSO SULLA VIA PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montegalloy;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e SS.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, in particolare all'integrità della vita e del patrimonio pubblico e privato;

VISTA le varie ordinanze in materia emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edificio di tipo "F" sulla base delle schede AeDES;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n.113, supplemento ordinario n.123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n.243 del 18 ottobre 2014) condotta dalla squadra P268 scheda n°6058 in data 15/09/2016 sull'edificio sito in Frazione Astorara foglio n.24 particella n.590 con esito di tipo: E "edificio inagibile";

VISTA l'ordinanza sindacale n.362 del 02/02/2017 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità dell'edificio sito in Frazione Astorara foglio n.24 particella n.590 di proprietà dei Signori Capriotti Pino e Luigi;

PRESO ATTO:

-che l'immobile in parola crea rischio esterno ad altri edifici risultati agibili a seguito delle verifiche;
-che in data 27/02/2017 è stato effettuato un sopralluogo G.T.S. al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza/demolizione di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti e incombenti su strade comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici agibili;

ACCERTATO come risulta dal Verbale G.T.S. del 27/02/2017 n.1658 relativo al fabbricato ubicato in Frazione Astorara catastalmente identificato al foglio n.24 particelle n.590, quanto segue:

"Edificio parzialmente crollato, con parti ancora in precarie condizioni di stabilità, insistente su via di accesso ad altre proprietà. E' necessaria la demolizione totale ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza";

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite dell'Ufficio tecnico Comunale attraverso ditta esterna, alla demolizione del suddetto fabbricato come riportato nel citato verbale GTS redatto in data 27/02/2017;

VISTE le note procedurali prot.UTC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 e prot.UTC/TERAG16/48130 del 19/09/2016 del Dipartimento di Protezione Civile;

CONSIDERATO che la gravità dell'intervento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione di cui agli art.7 e 8 della L. n.241/90 previste dall'art.5 comma 1 dell'OCDPC n.388 del 26/08/2016;

TENUTO CONTO delle prescrizioni contenute della circolare DPC protn.UTC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016 a tenore delle quali i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";*

VISTO l'art.1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 07.04.2017: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.";*

VISTO doversi procedere, nel caso si specie, alla notificazione ed alla comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.1 comma 2-septies della Legge n.45 del 07.04.2017;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità;

ATTESO che agli atti comunali è depositata la documentazione attestante la consistenza del fabbricato;

TENUTO conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione di cui agli artt.7 e 8 della Legge n.241/90 previste dall'art.5 comma 1 dell'OCDPC n.388 del 26 agosto 2016;

VISTO il DPCM del 28 agosto 2016;

VISTO l'art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 e S.M.I.

VISTA la Legge 241/90 e s.m.e.i..

VISTI gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

La demolizione dell'edificio ubicato in Frazione Astorara, contraddistinto catastalmente al foglio n.24 particella n.590, come indicato nel verbale GTS sopra descritto, di proprietà:

- CAPRIOTTI PINO, nato a MONTEGALLO (AP) il 15 GIUGNO 1960 – CPRPNI60H15F516V – residente a ASCOLI PICENO 63100 in Largo dei Fiordalisi, 5;
- CAPRIOTTI LUIGI, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 9 NOVEMBRE 1965 – CPRLGU65S09A462R – residente a CASTEL DI LAMA 63082 (AP) in c.da S. Francesco, 3;

Autorizza l'Ufficio Tecnico Comunale attraverso ditta esterna all'esecuzione dell'intervento descritto;

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza ai proprietari;
- Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno a mezzo PEC protocollo.prefap@pec.interno.it
- Di affiggere il presente provvedimento all'albo Pretorio online del Comunale di Montegallo.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

-Ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 gg.

ovvero

-Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

-Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Sergio Fabiani